



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e consolidamento tesi al risanamento e restauro conservativo del Parco Viviani, ricadenti nell'ambito territoriale della 2^a Municipalità Avvocata Montecalvario S. Giuseppe Porto Mercato Pendino.
CUP: B66J12000100004 CIG: 55607582AB**

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

Indice

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	2
CAPO 1	6
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	6
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	6
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	6
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili.....	7
Art. 5 - Designazione sommaria delle opere - Gruppi di lavorazioni omogenee	7
CAPO 2	9
DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del C.S.A.	9
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme.....	9
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Protocollo di legalità	10
Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore	13
Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - direttore di cantiere.....	13
Art. 11 - Ordini di servizio. Riserve. Norme generali sui materiali e sull'esecuzione	14
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini	15
CAPO 3	16
TERMINI PER L'ESECUZIONE	16
Art. 13 – Varianti in sede di offerta.....	16
Art. 14 – Verifica e approvazione del progetto definitivo. Progettazione esecutiva	16
Art. 15 – Proroga del termine di consegna del progetto esecutivo	17
Art. 16 - Penali in caso di ritardo nella progettazione esecutiva.....	18
Art. 17 - Mancata approvazione del progetto esecutivo	18
Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori.....	18
Art. 19 - Termini per l'ultimazione delle prestazioni e dei lavori.....	19
Art. 20 – Cronoprogramma e Programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore.....	20
Art. 21 - Aggiornamento del Programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore.....	21
Art. 22 – Proroghe del termine di ultimazione dei lavori	22
Art. 23 - Sospensioni ordinate dal D.L.	22
Art. 24 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.	23
Art. 25 - Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori	24
Art. 26 - Inderogabilità dei termini di esecuzione di progettazione ed esecuzione	25
Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	26
CAPO 4	27
DISCIPLINA ECONOMICA.....	27
Art. 28 - Anticipazione	27
Art. 29 – Pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva e esecutiva	27
Art. 30 - Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori	27
Art. 31 - Pagamenti a saldo per l'esecuzione dei lavori.....	28
Art. 32 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	29
Art. 33 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo relativa all'esecuzione dei lavori.....	30
Art. 34 - Ritardi nei pagamenti relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva	30
Art. 35 - Intervento sostitutivo della Stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva o retributiva dell'esecutore e del subappaltatore	30
Art. 36 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	31
Art. 37 - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione	31

Art. 38 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	33
CAPO 5	34
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	34
Art. 39 – Corrispettivo dei lavori a corpo	34
Art. 40 - Lavori in economia	34
Art. 41 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera	35
CAPO 6	36
CAUZIONI E GARANZIE	36
Art. 42 - Cauzione provvisoria	36
Art. 43 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	36
Art. 44 - Riduzione delle garanzie	37
Art. 45 - Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore	38
Art. 46 - Assicurazione relativa alla progettazione	39
CAPO 7	40
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE	40
Art. 47 – Cantierizzazione dei lavori	40
Art. 48 - Variazione dei lavori.....	41
Art. 49 – Varianti per errori od omissioni progettuali	41
Art. 50 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	41
CAPO 8	43
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	43
Art. 51 - Norme di sicurezza generali	43
Art. 52 - Sicurezza sul luogo di lavoro	43
Art. 53 - Piano di sicurezza e coordinamento	43
Art. 54 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	43
Art. 55 - Piano operativo di sicurezza.....	44
Art. 56 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	44
Art. 57 - Bonifica da ordigni esplosivi.....	44
CAPO 9	46
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	46
Art. 58 - Subappalto.....	46
Art. 59 - Responsabilità in materia di subappalto	48
Art. 60 - Pagamento dei subappaltatori.....	48
CAPO 10	50
CONTESTAZIONI, VERIFICHE, DIFETTI ED ECCEDENZE.CONTROVERSIE.	50
MANODOPERA	50
Art. 61 – Contestazioni tra Stazione appaltante e Appaltatore. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori. Difetti di costruzione. Eccedenze.	50
Art. 62 – Accordo bonario. Transazione. Definizione delle controversie	51
Art. 63 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Durata giornaliera dei lavori	51
Art. 64 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori	52
CAPO 11.....	56
DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE	56
Art. 65 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	56
Art. 66 – Collaudo. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione	56
Art. 67 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	57
CAPO 12	58
NORME FINALI	58

Art. 68 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	58
Art. 69 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore	61
Art. 70 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	62
Art. 71 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati e smaltimento	62
Art. 72 - Custodia del cantiere	63
Art. 73 - Cartello di cantiere	63
Art. 74 – Spese contrattuali, imposte, tasse	63

CAPO 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha a oggetto, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera b) del *Codice dei contratti*, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione straordinaria, ordinaria e consolidamento tesi al *risanamento e restauro conservativo del Parco Viviani*.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente *Capitolato speciale d'appalto*, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto a base di gara, di cui l'*Appaltatore* dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, approvato dalla *Stazione appaltante*, e dal progetto esecutivo comprensivo di calcoli e relazioni specialistiche, da redigere a cura dell'*Appaltatore* nel rispetto dell'art. 93, comma 5, del *Codice dei contratti* e degli artt. 15 e 16 e da 33 a 43 del *Regolamento di esecuzione*, in conformità al progetto messo a disposizione dalla *Stazione appaltante* e posto a base di gara.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'*Appaltatore* deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Si applica l'art. 1374 del Codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

a) importo dei lavori da realizzare		€ 328.879,32
b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.155,17
a)+b) Importo dell'appalto di esecuzione		€ 342.034,49
c) corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Progettazione Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 12.789,01
a)+b)+c) TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO		€ 354.823,5

2. L'importo contrattuale corrisponde alla somma dell'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), e del corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui al comma 1, lettera c), entrambi soggetti al ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e aumentati dell'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'art. 131, comma 3, primo periodo, del *Codice dei contratti*.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4, primo periodo, del *Codice dei contratti*, e degli artt. 43, comma 6, 118, comma 2, e 119, comma 5, del *Regolamento di esecuzione*.
2. L'*Appaltatore* è tenuto all'esecuzione dell'appalto, ivi comprese le eventuali varianti proposte, a fronte del corrispettivo indicato in sede di offerta economica, maggiorato degli importi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, terzo periodo, del *Codice dei contratti*, l'importo del contratto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.
4. I prezzi unitari indicati dall'*Appaltatore* in sede di redazione del progetto esecutivo sulla scorta di quelli contenuti nell'elenco di cui agli artt. 24, comma 2, lettera l), e 32 del *Regolamento di esecuzione*, dal medesimo presentato in sede di offerta economica, sono utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del *Codice dei contratti*.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 61, 107, 108 e 109 del *Regolamento di esecuzione* e in conformità all'allegato «A» al medesimo Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OS21 - classifica I – per un importo di € 230.901,00 pari al 67,508% delle prestazioni di esecuzione.
2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 61, 107, 108 e 109 del Regolamento di esecuzione e in conformità all'allegato «A» al medesimo Regolamento, la categoria di lavori diversa da quella prevalente è la OG1 - classifica I - per un importo di € 111.133,49 pari al 32,492% delle prestazioni di esecuzione.
3. I lavori di cui al comma 2, tutti a qualificazione obbligatoria, sono scorporabili e subappaltabili (con il limite del 30% - trenta per cento - per quanto concerne la categoria prevalente e nei casi previsti le categorie di cui all'art.107, comma 2 del *Regolamento di esecuzione*).

Art. 5 - Designazione sommaria delle opere - Gruppi di lavorazioni omogenee

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L.:
 - Sistema di consolidamento completo mediante utilizzo di rete metallica in filo di acciaio tridimensionale ad alta resistenza, piastre in acciaio nervate di ripartizione, anelli in acciaio di congiunzione dei teli, barre in acciaio d'ancoraggio.
 - Risanamento conservativo dei servizi igienici presenti nel parco;
 - Manutenzione straordinaria garitta guardiania ingresso via G. Santacroce;
 - Risanamento conservativo della buvette;
 - Manutenzione straordinaria impianti tecnologici (illuminazione e videosorveglianza);
 - Risanamento conservativo muretti lungo i viali;
 - Risanamento conservativo area campo bocce.
2. Le qualità dei materiali, le prescrizioni di esecuzione e le norme di misurazioni delle varie componenti sono contenute nella parte seconda del presente *Capitolato speciale d'appalto*.
3. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 3, comma 1, lettera s), e 43, comma 6, del *Regolamento di esecuzione* nonché all'art. 132, comma 3, del *Codice dei contratti* sono indicati in apposita tabella redatta dall'*Appaltatore* in sede di redazione del progetto esecutivo e da intendersi sin d'ora quale parte integrante del presente *Capitolato speciale d'appalto*.
4. I gruppi di cui al comma 1 restano invariati, salvo il caso di integrazione in sede di variazione dei lavori in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del *Codice dei contratti*.

CAPO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del C.S.A.

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente *Capitolato speciale d'appalto* tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente *Capitolato speciale d'appalto*, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a. la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b. il *Codice dei contratti*, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
 - c. il *Regolamento di esecuzione* e attuazione del predetto Codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto applicabile;
 - d. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
5. L'*Appaltatore* è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (per quanto riguarda il personale sia dell'*Appaltatore* stesso che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e s.m.i., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
6. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modificazioni e integrazioni ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e e s.m.i.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto - Osservanza delle norme

1. Ai sensi dell'art. 137 del *Regolamento di esecuzione*, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il *Capitolato speciale d'appalto*;
 - b. gli elaborati grafici e le relazioni del progetto definitivo posto a base di gara;
 - c. l'elaborato di cui all'art. 24, comma 2, lettera l), del *Regolamento di esecuzione*
 - d. Piano operativo di sicurezza da redigere da parte dell'*Appaltatore*, di cui all'art. 131 del *Codice dei contratti*;
 - e. l'Offerta tecnico-organizzativa, l'offerta tempo dell'*Appaltatore* aggiudicatario;
 - f. il Cronoprogramma di cui all'art. 40, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*;
 - g. le polizze di garanzia;
 - h. il "Protocollo di Legalità", sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli;
2. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, al positivo esito delle verifiche sui requisiti ai sensi dell'art. 11, comma 8, del *Codice dei contratti*, nonché al positivo esito dei controlli di cui all'art. 12 del medesimo Codice.
3. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui

l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace; ai sensi dell'art. 168, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, la stipulazione del contratto non potrà comunque avvenire prima che la *Stazione appaltante* abbia acquisito tutti gli eventuali necessari pareri sul progetto esecutivo.

4. La stipulazione del contratto dovrà essere preceduta dalla redazione del verbale di cui all'art. 106, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Protocollo di legalità

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'*Appaltatore* equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici; equivale altresì a completa accettazione di tutte le disposizioni che regolano il presente appalto e di tutte le previsioni contenute nel progetto definitivo posto a base di gara.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, l'*Appaltatore* dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Nel partecipare alla gara l'*Appaltatore* dichiara di conoscere e di accettare le condizioni inserite nel Protocollo di legalità sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e dall'U.T.G. territorialmente competente, in data 1 agosto 2007, recepite con delibera di Giunta comunale n. 3202 del 27 settembre 2007, e da applicarsi solo per appalti il cui importo sia superiore a 250.000,00 euro.
La *Stazione appaltante*, oltre all'osservanza del *Codice dei contratti*, del decreto del Presidente Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
4. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di I.V.A., la *Stazione appaltante*:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto a individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna a inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e a eventuali successive variazioni;
 - c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo i lavori, servizi e forniture, dell'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa acquisizione del certificato camerale delle imprese interessate, con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la *Stazione appaltante* potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna a inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni, discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

h) si impegna a inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta,

l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% (novantacinque per cento) dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

4. Le domande di partecipazione devono essere corredate dalle dichiarazioni di cui all'art. 8 del Protocollo di legalità:

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto in data 1 agosto 2007 dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli e pubblicato sul sito <http://www.utgnapoli.it>, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti e di essere disposto a sottoscrivere nel contratto d'appalto, in caso di aggiudicazione, tutte le clausole espresse contenute nel Protocollo stesso e riferite agli obblighi delle imprese (clausola n. 1).

2. La sottoscritta impresa si impegna, nel rispetto del Protocollo di legalità, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale dell'impresa o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) (clausola n. 2).

3. La sottoscritta impresa si impegna, nel rispetto del Protocollo di legalità, a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa (clausola n. 3).

4. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto relativo ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse e che, qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite e che le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile (clausola n. 4).

5. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e

reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale (clausola n. 5).

6. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza e accettare senza riserva alcuna, nel rispetto del Protocollo di legalità, il divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie (clausola n. 6).

7. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto legge n. 3 maggio 1991, n. 143 (clausola n. 7).

8. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare, nel rispetto del Protocollo di legalità, l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi al contratto di cui al presente appalto, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario e di accettare che, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile (clausola n. 8).

Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'*Appaltatore* la *Stazione appaltante* si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del *Codice dei contratti*.
2. Quando l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del *Codice dei contratti*.

Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L'*Appaltatore* deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del *Capitolato generale*; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'*Appaltatore* deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del *Capitolato generale*, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'*Appaltatore* non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la *Stazione appaltante*, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del *Capitolato generale*, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della *Stazione appaltante*. L'*Appaltatore* o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sui luoghi dei lavori.
4. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del *Capitolato generale*, l'*Appaltatore*, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del *Capitolato generale*, la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'*Appaltatore* ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato a norma del comma 3 del presente articolo; in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. L'*Appaltatore* è tenuto ad avvalersi del direttore di cantiere, dello staff di supporto al medesimo e

delle maestranze indicati nella propria offerta tecnica presentata in gara.

7. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del *Capitolato generale*, il D.L. ha il diritto di esigere, previa motivata comunicazione all'*Appaltatore*, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'*Appaltatore* per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
8. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del *Capitolato generale*, l'*Appaltatore* è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
9. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1 o delle persone di cui ai precedenti commi 2, 3, 5 e 6 deve essere tempestivamente notificata alla *Stazione appaltante*. La sostituzione del direttore di cantiere, del suo staff e delle maestranze di cui al comma 6 del presente articolo è sottoposta al benessere della *Stazione appaltante*, che può opporvisi; tale benessere s'intende accordato ove la *Stazione appaltante* non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Ogni variazione della persona di cui al comma 3 del presente articolo deve essere accompagnata dal deposito presso la *Stazione appaltante* del nuovo atto di mandato.
10. L'*Appaltatore* è tenuto a eseguire la progettazione esecutiva avvalendosi dei professionisti indicati e operando nella sede designata all'atto della partecipazione alla gara. Ogni variazione deve essere tempestivamente notificata alla *Stazione appaltante* ed è sottoposta al benessere di quest'ultima, che può opporvisi; tale benessere s'intende accordato ove la *Stazione appaltante* non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
11. L'*Appaltatore* è tenuto a provvedere all'organizzazione del cantiere e ad adottare le procedure/modalità esecutive delle opere indicate nella propria offerta tecnica presentata in gara. L'impossibilità di procedervi o la necessità di variarle devono essere tempestivamente comunicate alla *Stazione appaltante* per essere sottoposte al vaglio di quest'ultima. La *Stazione appaltante* può negare il proprio benessere a modifiche dell'organizzazione del cantiere e/o delle procedure/modalità esecutive delle opere; il benessere s'intende comunque accordato ove essa non manifesti la propria opposizione nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 11 - Ordini di servizio. Riserve. Norme generali sui materiali e sull'esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 152, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, l'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del R.U.P. ovvero del D.L. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza; qualora l'ordine di servizio sia impartito dal D.L., deve essere vistato dal R.U.P. L'esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.
2. Ai sensi dell'art. 191, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, l'esecutore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Ai sensi dell'art. 191, commi da 2 a 4, del *Regolamento di esecuzione*, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore e in ogni caso, sempre a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole; le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate; le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute; la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
3. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente *Capitolato speciale d'appalto*, negli elaborati grafici del progetto definitivo posto a base di gara e in quelli dei progetti definitivo ed esecutivo predisposti dall'*Appaltatore* e approvati dalla *Stazione appaltante*.

4. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 167 del *Regolamento di esecuzione* e 16 e 17 del *Capitolato generale*.

Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla *Stazione appaltante*, per ogni valore in cifra assoluta, indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla *Stazione appaltante* per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente *Capitolato speciale d'appalto*, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 – Varianti in sede di offerta

1. Sono ammesse varianti migliorative rispetto al progetto a base di gara, ai sensi dell'art. 76 del *Codice dei contratti* a condizione che non determinino una diversa ideazione dell'oggetto contrattuale, tale da porsi come del tutto alternativo a quello voluto dalla *Stazione appaltante*.
2. I concorrenti possono proporre varianti migliorative al progetto a base di gara che elevano gli standard qualitativi, architettonici, paesaggistici e ambientali e di sicurezza delle strade, anche attraverso una diversa modalità di fruizione e una diversa ripartizione spaziale tra la componente veicolare, pubblica e privata, e quella ciclopedonale, e che riducano i conflitti tra il trasporto pubblico su ferro e il traffico ordinario. Tali varianti saranno oggetto di specifica valutazione dell'offerta.
3. Non sono ammesse le proposte di variante che comportino nuove soluzioni sostanziali e/o richiedano l'attivazione di una nuova procedura di approvazione rispetto alla soluzione progettuale adottata dalla *Stazione appaltante*.
4. Gli offerenti devono dare conto delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle indicazioni progettuali, dando prova che la variante presentata garantisca l'efficienza del progetto e soddisfi le esigenze della *Stazione appaltante* sottese alla variazione proposta.
5. Le eventuali migliorie presentate in sede di offerta devono avere un livello di definizione pari alla progettazione esecutiva richiesta per la partecipazione alla gara.
6. Le varianti migliorative dovranno trovare copertura entro l'importo dei lavori a base di gara e in nessun caso daranno diritto a compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo indicato dal concorrente in sede di offerta economica.

Art. 14 – Verifica e approvazione del progetto definitivo. Progettazione esecutiva

1. Ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 11, del *Regolamento di esecuzione* la stipulazione del contratto è prevista successivamente all'acquisizione di eventuali pareri, alla verifica di cui alla parte II, titolo II, capo II, del *Regolamento di esecuzione* medesimo e all'approvazione, da parte della *Stazione appaltante*, del progetto esecutivo presentato come offerta in sede di gara. In particolare l'*Appaltatore* dovrà farsi carico della predisposizione degli elaborati necessari all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del del D.Lgs. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, la cui redazione è già compensata tra le spese di progettazione. Dopo l'avvio delle procedure a tal fine preordinate, l'*Appaltatore* provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto esecutivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto esecutivo entro la data perentoria assegnata dal R.U.P., non si procede alla stipula del contratto e si dispone l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva.
2. Ai sensi dell'art. 168, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*, dopo la stipula del contratto il R.U.P., con apposito ordine di servizio, intima all'*Appaltatore* di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.
3. Ai sensi dell'art. 168, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, qualora il progettista dell'esecutivo ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al R.U.P. perché possa eventualmente disporre la presenza del D.L., provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.
4. Ai sensi dell'art. 168, comma 4, del *Regolamento di esecuzione*, il progetto esecutivo non può contemplare alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) per tutti i lavori delle categorie di opere dell'appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

5. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede indicata nell'offerta dell'*Appaltatore*.
6. Il progetto esecutivo completo in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnato alla *Stazione appaltante* entro il termine indicato dall'*Appaltatore* nella propria "offerta tempo" pari a 45 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Ai sensi degli artt. 112, comma 2, secondo periodo, del *Codice dei contatti* e 168, comma 11, del *Regolamento di esecuzione*, il progetto esecutivo è sottoposto a verifica secondo quanto stabilito nella parte II, titolo II, capo II, del medesimo Regolamento, estendendo il contraddittorio al progettista che ha curato la redazione del progetto definitivo posto a base di gara; la *Stazione appaltante* comunicherà gli esiti della verifica del *Progetto esecutivo* entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi; l'integrale adempimento a eventuali ulteriori prescrizioni dovrà comunque essere entro 10 (dieci) giorni dalla notifica da parte della *Stazione appaltante* all'*Appaltatore* delle stesse.
8. Ai sensi dell'art. 168, comma 6, primo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, il progetto esecutivo è approvato dalla *Stazione appaltante*, sentito il progettista del progetto definitivo, entro 60 (sessanta) giorni dall'esito positivo della verifica di cui al comma 7 del presente articolo; l'avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all'*Appaltatore* a cura del R.U.P.
9. Qualora il progetto esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione si applica l'art. 17, commi 1 e 2, del presente *Capitolato speciale d'appalto*. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo si applica l'art. 17, commi 3 e 4, del medesimo *Capitolato speciale d'appalto*.
10. Ai sensi dell'art. 168, comma 10, del *Regolamento di esecuzione*, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, è nominato dalla *Stazione appaltante* su proposta dell'affidatario.
11. Ai sensi dell'art. 168, comma 5, del *Regolamento di esecuzione*, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del *Codice dei contratti*, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati in base all'art. 163 del *Regolamento di esecuzione*. La *Stazione appaltante* procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi.
12. La disposizione di cui al comma 11 del presente articolo si applica anche in presenza di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo presentato dall'*Appaltatore* in sede di offerta. In tal caso le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo e i correlati oneri sono a carico dell'affidatario.

Art. 15 – Proroga del termine di consegna del progetto esecutivo

1. Qualora per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non addebitabili a colpevole responsabilità dell'*Appaltatore*, quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine di consegna del progetto esecutivo stabilito all'art. 14, comma 6, del presente *Capitolato speciale d'appalto*, può avanzare al R.U.P. motivata richiesta di proroga con congruo anticipo e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 (quindici) giorni alla scadenza del termine di cui al citato art. 14, comma 6, purché in data anteriore a tale scadenza, ove le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate successivamente; in tal caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della sua tardività.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta; nel caso di cui al precedente comma 2, il predetto termine è ridotto a 2 (due) giorni e comunque, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 6, del presente *Capitolato speciale d'appalto*, essa ha effetto retroattivo a partire da tale scadenza.
4. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo nella progettazione esecutiva

1. Ai sensi dell'art. 168, comma 6, ultimo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto all'art. 14, comma 6, del presente *Capitolato speciale d'appalto*, ovvero di ritardo nell'approvazione dovuto a deficienze in esso contenute, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale nella misura prevista dall'art. 25, comma 1.
2. Resta ferma la facoltà per la *Stazione appaltante* di risolvere il contratto e pretendere il risarcimento del maggior danno, secondo quanto previsto all'art. 27 del presente *Capitolato speciale d'appalto*.
3. Si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25 del presente *Capitolato speciale d'appalto*.

Art. 17 - Mancata approvazione del progetto esecutivo

1. Ai sensi dell'art. 168, comma 7, del *Regolamento di esecuzione*, costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento disciplinata all'art. 136, comma 1, del *Codice dei contratti*, che resta comunque applicabile in via residuale in ogni ulteriore ipotesi di grave inadempimento riferibile alla progettazione, la consegna di un progetto esecutivo ritenuto dalla *Stazione appaltante* non meritevole di approvazione. Non è meritevole di approvazione, a mero titolo esemplificativo, il progetto esecutivo:
 - a che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
 - b che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico-sanitaria, di superamento delle barriere architettoniche o con altre norme speciali;
 - c che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
 - d che non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
 - e nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal *Codice dei contratti*;
 - f che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva posta a base di gara.
1. Nel caso di risoluzione disposta ai sensi del precedente comma, nulla è dovuto all'*Appaltatore* a titolo di indennizzo, corrispettivo o rimborso spese.
2. Ai sensi dell'art. 168, comma 8, del *Regolamento di esecuzione*, in ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'*Appaltatore*, la *Stazione appaltante* recede dal contratto e all'*Appaltatore* è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 157 del medesimo Regolamento in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
3. Con il pagamento di cui al precedente comma 3, la proprietà del progetto esecutivo è acquisita dalla *Stazione appaltante*.

Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 5, del *Codice dei contratti*, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione del progetto esecutivo disciplinata all'art. 14, comma 8, del presente *Capitolato speciale d'appalto*.
2. Ai sensi dell'art. 153, commi 1 e 2, del *Regolamento di esecuzione*, la consegna dei lavori viene autorizzata dal R.U.P. dopo che il contratto è divenuto efficace e deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla approvazione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ai sensi dell'art. 153, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, il D.L. comunica all'*Appaltatore* il giorno e l'ora in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori, i cui oneri restano interamente a suo carico. Ai sensi dell'art. 153, comma 7, del *Regolamento di esecuzione*, se nel giorno stabilito l'*Appaltatore* non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.L. fissa un nuovo termine

perentorio, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque ancorata alla data della prima convocazione. Decorso inutilmente l'anzidetto termine, è facoltà della *Stazione appaltante* risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata dalla *Stazione appaltante*.

4. Ai sensi degli artt. 153, comma 6, e 154 del *Regolamento di esecuzione*, la consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore.
5. È altresì facoltà della *Stazione appaltante* procedere alla consegna frazionata senza che l'*Appaltatore* possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale.
6. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle eventuali singole consegne frazionate successive dovute a temporanea indisponibilità di aree e immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
7. L'*Appaltatore* deve trasmettere alla *Stazione appaltante*, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la *Stazione appaltante* acquisisce il DURC in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
8. Nel caso di consegne frazionate già programmate nel progetto esecutivo, si applicano i commi precedenti salvo che per il computo dei termini di esecuzione che decorrono dal primo verbale di consegna.

Art. 19 - Termini per l'ultimazione delle prestazioni e dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto indicato dall'*Appaltatore* nella propria "offerta tempo" è, ai sensi dell'art. 159, comma 11, del *Regolamento di esecuzione*, di giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori o dalla data della prima convocazione per tale consegna in caso mancata di presentazione dell'*Appaltatore* pur ritualmente preavvertito.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto di un periodo di normale andamento stagionale sfavorevole e tiene già conto dei periodi di ferie, delle festività, degli orari di lavoro di categoria.
3. I lavori dovranno essere svolti con continuità e progressione nel rispetto del cronoprogramma e del Programma esecutivo dettagliato di cui al presente *Capitolato speciale d'appalto*, che potranno fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della *Stazione appaltante* oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 11, del *Regolamento di esecuzione*, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'art. 40 del medesimo Regolamento.
5. Fuori dai casi di cui agli artt. 23 e 24 del presente *Capitolato speciale d'appalto*, il termine per l'ultimazione dei lavori può essere interrotto, nel periodo natalizio (dall'8 dicembre al 6 gennaio), nel periodo della manifestazione del maggio dei monumenti e nella settimana pasquale. Tali interruzioni vengono disposte con verbale di sospensione (parziale o totale) e di ripresa lavori a firma della D.L. La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'art. 133 del *Regolamento di esecuzione* né degli artt. 24 e 25 del *Capitolato generale* e non danno diritto all'*Appaltatore* di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
6. Ai sensi dell'art. 159, comma 12, del *Regolamento di esecuzione*, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al D.L., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

7. Ai sensi dell'art. 159, comma 13, del *Regolamento di esecuzione*, l'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla *Stazione appaltante*, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 20 – Cronoprogramma e Programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1 e 2, del *Regolamento di esecuzione*, il cronoprogramma, presentato dall'*Appaltatore* in sede di offerta è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, primo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, l'*Appaltatore* ha l'obbligo di predisporre e consegnare al D.L., entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, un Programma esecutivo dettagliato nel quale sono riportate per ogni lavorazione, in ragione delle proprie scelte imprenditoriali e della propria organizzazione lavorativa, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo.
3. Il Programma esecutivo dettagliato dovrà essere articolato in scala temporale giornaliera e in funzione dei termini utili per l'ultimazione dei lavori, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal *Progetto esecutivo* e da quanto stabilito con il presente *Capitolato speciale d'appalto*, ivi inclusi, l'esecuzione dei lavori in soggezione di esercizio tranviario, l'incidenza dei giorni stagionali sfavorevoli per i quali non potranno essere concesse proroghe per recuperare rallentamenti o soste nell'esecuzione delle prestazioni.
4. Nella preparazione del Programma esecutivo dettagliato, l'*Appaltatore* dovrà inoltre tener conto, senza che ciò possa dare adito a richieste di proroghe o riserve, che la sospensione del servizio tranviario indispensabile per eseguire gli interventi sulla linea esistente non dovrà essere complessivamente superiore a 120 giorni.
5. Tale Programma esecutivo dettagliato dovrà tenere conto, tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connesse agli spostamenti dei sottoservizi, ove previsti, da realizzare a cura degli Enti erogatori, e quindi della disponibilità delle aree occorrenti. Pertanto sarà onere dell'*Appaltatore* procedere, dopo la consegna dei lavori, a un'immediata pianificazione di queste attività, strategiche per il rispetto di tempi e costi.
6. Nel Programma esecutivo dettagliato dovrà essere previsto, altresì, un periodo temporale riguardante le prove da eseguire sulla sede tranviaria, per le parti modificate, e per i relativi impianti.
7. Il D.L., entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione del Programma esecutivo dettagliato, ne effettuerà la verifica, sia con riferimento alla coerenza con il Cronoprogramma del *Progetto esecutivo*, sia con riferimento all'offerta tempo. Verificherà inoltre l'adeguatezza delle risorse e delle stime di durata e la conseguente congruenza della valorizzazione economica, e, comunicherà l'esito della stessa (approvazione o richiesta di modifica) all'*Appaltatore*.
8. Trascorso il predetto termine senza che il D.L. si sia pronunciato, il Programma esecutivo dettagliato si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
9. In caso di richiesta di modifica l'*Appaltatore* dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
10. Una volta emesso nella sua versione finale e approvato dal D.L., previa intesa con il RUP, il Programma esecutivo dettagliato approvato costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata dell'appalto, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate, nelle forme previste dalla normativa, dal D.L..
11. Qualora il D.L., durante l'esecuzione della costruzione, riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto a quanto previsto nel Programma esecutivo dettagliato, che possano incidere negativamente sull'andamento dei lavori, segnalerà detta circostanza con apposito ordine di servizio, in conseguenza del quale l'*Appaltatore* è tenuto a disporre immediata azione correttiva.

12. Fermo restando il termine finale per l'esecuzione dei lavori, il Programma esecutivo dettagliato predisposto dell'*Appaltatore* può essere modificato o integrato dalla *Stazione appaltante*, mediante ordine di servizio, ogni qual volta sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della *Stazione appaltante*;
 - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla *Stazione appaltante*, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il Programma esecutivo dettagliato deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato.

Art. 21 - Aggiornamento del Programma esecutivo dettagliato dei lavori dell'Appaltatore

1. L'*Appaltatore* emetterà, con cadenza bimestrale, il Programma esecutivo dettagliato aggiornato alla data corrente, in base all'avanzamento dei lavori, entro i successivi 5 giorni naturali consecutivi del bimestre di riferimento.
2. Il Direttore dei lavori, entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione del Programma esecutivo dettagliato aggiornato alla data corrente, ne effettuerà la verifica, sia con riferimento alla coerenza con il Programma esecutivo dettagliato approvato, sia con riferimento alla adeguatezza delle risorse, delle stime di durata e dei prezzi e comunicherà l'esito della stessa (approvazione o richiesta di modifica) all'*Appaltatore*. Quest'ultimo dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
3. Ogni bimestre sarà effettuato un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'*Appaltatore* per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Programma esecutivo dettagliato approvato.
4. Il riscontro, in occasione della verifica bimestrale, di eventuali ritardi nella produzione, comporterà l'obbligo per l'*Appaltatore* di presentare le proprie giustificazioni entro il termine di 5 giorni dalla data della verifica, con la riprevidone degli incrementi operativi, di attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e ad indicare la nuova programmazione temporale bimestrale.
5. In occasione della verifica bimestrale l'*Appaltatore* è tenuto a presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori le proprie proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza conseguenti alla suddetta riorganizzazione.
6. Qualora il rapporto tra l'importo totale contabilizzato e quello programmato nel bimestre in esame risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due verifiche in contraddittorio successive, il *Stazione appaltante* potrà risolvere il Contratto con le modalità previste al successivo articolo 14.
7. Le riprogrammazioni del *Programma esecutivo dettagliato*, una volta approvate dal Direttore dei lavori, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo dei lavori.
8. Inoltre, alla fine di ogni settimana lavorativa, l'*Appaltatore* dovrà tra l'altro fornire il Programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nella settimana successiva.
9. Per ogni lavorazione dovranno essere indicate tutte le prove prescritte dal *Contratto* e dalle norme di legge.
10. Qualora il Direttore di lavori non potesse presenziare alla effettuazione delle prove previste dal Programma esecutivo dettagliato a causa di una mancata o intempestiva presentazione del Programma stesso, potrà richiedere di fare eseguire prove aggiuntive sulle opere in questione a carico dell'*Appaltatore* stesso.

Art. 22 – Proroghe del termine di ultimazione dei lavori

1. L'*Appaltatore*, qualora per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. 19 del presente *Capitolato speciale d'appalto*, può chiedere una proroga, presentando ai sensi dell'art. 159, commi 8 e 9, del *Regolamento di esecuzione*, apposita richiesta motivata con congruo anticipo e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza di cui all'art. 19 di cui al presente *Capitolato speciale d'appalto*.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui al citato art. 19, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al D.L., il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P., questi acquisisce tempestivamente il parere del D.L..
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 10, del *Regolamento di esecuzione*, la proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del D.L. qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 19, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'art. 159 del *Regolamento di esecuzione*.

Art. 23 - Sospensioni ordinate dal D.L.

1. Qualora circostanze speciali, cause di forza maggiore o condizioni climatiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.L. di propria iniziativa o su segnalazione dell'*Appaltatore* ordina la sospensione dei lavori, ai sensi degli artt. 158 e 159 del *Regolamento di esecuzione*, redigendo apposito verbale sentito l'*Appaltatore*.
2. Ai sensi dell'art. 159, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*, tra le circostanze speciali di cui al comma 1 del presente articolo rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del *Codice dei contratti*; nelle due ultime ipotesi menzionate, la sospensione deve però dipendere da fatti imprevedibili al momento della stipulazione del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 158, commi 3 e 4, del *Regolamento di esecuzione*, il verbale di sospensione deve contenere:
 - le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - l'indicazione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
 - la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
1. Ai sensi dell'art. 158, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, il verbale di sospensione redatto dal D.L. e controfirmato dall'*Appaltatore* è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla sua redazione; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla *Stazione appaltante*.
2. Ai sensi dell'art. 158, comma 8, ultimo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, qualora l'*Appaltatore* non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, si procede a norma dell'art. 190 del medesimo Regolamento.
3. La sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata l'accettazione tacita a norma del precedente comma 4. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o quando le motivazioni fornite non siano riconosciute adeguate dal R.U.P.

4. Ai sensi dell'art. 158, comma 6, del *Regolamento di esecuzione*, il D.L. dispone, nel corso della sospensione, visite al cantiere a intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e impartendo, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria a evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
5. Ai sensi dell'art. 159, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione della esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell'art. 158, comma 6, del *Regolamento di esecuzione*, non appena cessate le cause della sospensione, il D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.
7. Ai sensi dell'art. 158, comma 6, del *Regolamento di esecuzione*, il verbale di ripresa dei lavori redatto dal D.L. e controfirmato dall'*Appaltatore* è trasmesso al R.U.P. e dispiega efficacia dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
8. Ai sensi dell'art. 159, comma 5, del *Regolamento di esecuzione*, per le sospensioni di cui al presente articolo non spetta all'*Appaltatore* alcun compenso o indennizzo.
9. Ai sensi dell'art. 159, comma 6, del *Regolamento di esecuzione*, salvo che la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 11 del presente articolo si applicano anche alla sospensione parziale e alla ripresa parziale che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. In tal caso, ai sensi dell'art. 158, comma 7, del *Regolamento di esecuzione*, l'*Appaltatore* è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei soli lavori non eseguibili in conseguenza dei sopravvenuti impedimenti. Ai sensi dell'art. 159, comma 7, del *Regolamento di esecuzione*, nell'eventualità di sospensione parziale, il differimento dei termini contrattuali è pari a un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'art. 40 del medesimo *Regolamento di esecuzione*.
11. Ai sensi dell'art. 159, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, l'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, senza che la *Stazione appaltante* abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Art. 24 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*, Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'*Appaltatore* e al D.L. e ha efficacia dalla data di emissione.
2. Ai sensi dell'art. 159, comma 4, primo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa,

trasMESSO tempestivamente all'*Appaltatore* e al D.L.

3. Ai sensi dell'art. 159, comma 4, secondo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino complessivamente 6 (sei) mesi, l'*Appaltatore* può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la *Stazione appaltante* può opporsi allo scioglimento del contratto, ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
4. Ai sensi dell'art. 159, comma 5, del *Regolamento di esecuzione*, per le sospensioni di cui al presente articolo non spetta all'*Appaltatore* alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto al precedente comma 3, ultima parte.
5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 23 del presente *Capitolato speciale d'appalto*.

Art. 25 - Penali in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo netto contrattuale come determinato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
2. In relazione all'esecuzione della prestazione articolata su più parti frazionate, previste nel progetto esecutivo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti la penale di cui al comma precedente si applica agli importi relativi ai suddetti termini.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal D.L. per la consegna degli stessi, qualora la *Stazione appaltante* non si avvalga della facoltà di cui all'art. 18, comma 3;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L.;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'*Appaltatore*, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 20.
4. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Per l'interruzione dell'esercizio tranviario eccedente il periodo complessivamente stabilito nell'art. 47, comma 7 del presente *Capitolato speciale d'appalto*, accertata dal D.L. e notificata all'*Appaltatore* mediante comunicazione scritta, l'*Appaltatore* dovrà corrispondere la penale pari allo 0,2‰ (zero virgola due per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di protrazione dell'interruzione dell'esercizio tranviario rispetto a quella concessa.
6. Ai fini dell'applicazione della penale di cui innanzi, non sarà tenuto conto degli eventuali ritardi dovuti a sospensione dei lavori se ordinata dal D.L., limitatamente ai periodi di sospensione stessa ed ai lavori cui la sospensione si riferisce, così come non sarà tenuto conto dei ritardi verificatisi per cause di forza maggiore, qualora dette circostanze siano prontamente segnalate per iscritto all'atto del loro verificarsi alla *Stazione Appaltante* ed alla D.L., e da essi ritenute valide.
7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
8. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 26, in materia di risoluzione del contratto.

9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla *Stazione appaltante* a causa dei ritardi.

Art. 26 - Inderogabilità dei termini di esecuzione di progettazione ed esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva o di consegna del progetto esecutivo:
 - le eventuali controversie tra l'*Appaltatore* e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo.
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo Programma esecutivo dettagliato o della loro ritardata ultimazione:
 - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.L. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'*Appaltatore* ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla D.L. o espressamente approvati da questa;
 - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'*Appaltatore* comunque previsti dal presente *Capitolato speciale d'appalto*;
 - le eventuali controversie tra l'*Appaltatore* e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'*Appaltatore* né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'*Appaltatore* e il proprio personale dipendente;
 - le sospensioni disposte dalla *Stazione appaltante*, dal D.L., dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2016, n. 223.
1. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la *Stazione appaltante*, se l'*Appaltatore* non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla *Stazione appaltante* medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
2. Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui agli artt. 15 e 22, di sospensione dei lavori di cui all'art. 22, per la disapplicazione delle penali di cui agli art. 16 e 25, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 27 del presente *Capitolato speciale d'appalto*.

Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'*Appaltatore* rispetto al termine per la consegna del progetto esecutivo indicato all'art. 14, comma 6, del presente *Capitolato speciale d'appalto* ed eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 15 del medesimo *Capitolato*, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 136, commi 4 e ss., del *Codice dei contratti*.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'*Appaltatore* rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori,

indicato all'art. 19 del presente *Capitolato speciale d'appalto* ed eventualmente prorogato nei termini previsti dal medesimo *Capitolato*, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 136, commi 4 e ss., del *Codice dei contratti*.

3. La risoluzione del contratto in forza dei precedenti commi 1 e 2 è deliberata dalla *Stazione appaltante*, su proposta del R.U.P., qualora permanga l'inadempimento dell'*Appaltatore* dopo la sua formale messa in mora, con assegnazione, da parte del D.L., di un termine per provvedere non inferiore, salvo i casi di urgenza, a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori in ritardo; tale termine decorre dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'*Appaltatore*.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art. 25, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'*Appaltatore* rispetto al Programma esecutivo dettagliato dei lavori e il termine assegnato dal D.L. per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ferma restando l'applicazione delle penali, l'*Appaltatore* è tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Per il risarcimento di tali danni la *Stazione appaltante* può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'*Appaltatore* in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
6. Sono dovuti dall'*Appaltatore* i danni subiti dalla *Stazione appaltante* in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la *Stazione appaltante* può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'*Appaltatore* in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
7. Esperita infruttuosamente la procedura di cui al precedente comma 1, la *Stazione appaltante* può procedere d'ufficio in danno dell'*Appaltatore* ai sensi dell'art. 146 del *Regolamento di esecuzione*.

CAPO 4

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 28 - Anticipazione

1. Non è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione .

Art. 29 – Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

1. Ai sensi dell'art. 168, comma 9, del *Regolamento di esecuzione*, la *Stazione appaltante* provvede al pagamento di una rata di acconto, pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla approvazione del progetto esecutivo a norma del citato art. 14, comma 8, del presente *Capitolato speciale d'appalto*.
2. Il pagamento della rata di saldo, pari al 70% (settanta per cento) del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione, avrà luogo entro 90 (sessanta giorni) dalla consegna dei lavori a norma dell'art. 18, del presente *Capitolato speciale d'appalto*.
3. La disciplina di cui al presente articolo deve intendersi integrata dalle disposizioni di cui gli artt. 33 e 34 del *Capitolato speciale d'appalto*, se e in quanto compatibili.

Art. 30 - Pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori

1. L'*Appaltatore* percepirà pagamenti di acconti sull'importo del contratto, al maturare di Stati d'avanzamento lavori. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati nei modi previsti dal presente *Capitolato speciale d'appalto*, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € **80.000,00**.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della *Stazione appaltante* del certificato di collaudo, previo rilascio del D.U.R.C..
3. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, parte prima, del *Regolamento di esecuzione*, entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il D.L. emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 194 del medesimo Regolamento, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, il R.U.P., previa presentazione di regolare fattura fiscale, emette, ai sensi dell'art. 169 del *Regolamento di esecuzione*, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l'indicazione della data di emissione.
5. La *Stazione appaltante* provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'*Appaltatore*, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000, a fronte della presentazione di regolare fattura fiscale.
6. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni la *Stazione appaltante* dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. Ai sensi degli artt. 118, comma 6, ultimo periodo, del *Codice dei contratti* e 6, comma 3, lettera d), del *Regolamento di esecuzione*, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, primo e secondo periodo, del *Codice dei contratti*, l'emissione di ogni certificato di pagamento è altresì subordinata, qualora l'*Appaltatore* abbia stipulato contratti di subappalto o di cottimo, alla trasmissione alla *Stazione appaltante* da parte dell'*Appaltatore*, delle fatture quietanziate dei subappaltatori e dei cottimisti, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell'art. 170, comma 7, del *Regolamento di esecuzione*, in caso di mancato rispetto del predetto obbligo, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal D.L., la *Stazione appaltante* sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L. In applicazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, l'emissione di ogni certificato di pagamento di importo superiore a € 10.000,00 (diecimila) è inoltre subordinata all'accertamento, da parte della *Stazione appaltante*, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso di inadempienza, accertata anche in via telematica, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8. Ai fini dell'osservanza del termine di cui al comma 4 del presente articolo, l'*Appaltatore* è tenuto a trasmettere alla *Stazione appaltante* la documentazione di cui al primo e secondo periodo del precedente comma 7, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di tardiva trasmissione, il predetto termine è prorogato di un numero di giorni corrispondente a quelli del ritardo e non trovano applicazione gli artt. 31 e 32 del presente *Capitolato speciale d'appalto*.

Art. 31 - Pagamenti a saldo per l'esecuzione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 200 del *Regolamento di esecuzione*, il D.L. compila il conto finale dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 201 del *Regolamento di esecuzione*, il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto all'*Appaltatore*, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'*Appaltatore* non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. Ai sensi degli artt. 143, comma 2, e 235, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*, la rata di saldo è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale; nel caso in cui non venga tempestivamente presentata la garanzia fideiussoria di cui al comma 5 del presente articolo, il predetto termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
4. Ai sensi dell'art. 141, comma 9, del *Codice dei contratti*, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, in deroga a quanto previsto dall'art. 1666, comma secondo, del Codice civile.
5. Ai sensi degli artt. 141, comma 9, del *Codice dei contratti* e 124, commi 3 e 1, del *Regolamento di esecuzione*, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'*Appaltatore*, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anzidetta rata, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, a norma dell'art. 141, comma 3, del *Codice dei contratti*. La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge e del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo

- l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, in conformità al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
1. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'art. 30, comma 7, del presente *Capitolato speciale d'appalto*.
 2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'*Appaltatore* risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
 3. L'*Appaltatore* e il D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
 4. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'*Appaltatore* presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'art. 129, comma 2, del *Codice dei contratti*.

Art. 32 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto per l'esecuzione dei lavori rispetto ai termini indicati nell'art. 30 del presente *Capitolato speciale d'appalto*, sono dovuti gli interessi a norma degli artt. 133, comma 1, del *Codice dei contratti* e 142, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 30, comma 1, del presente *Capitolato speciale d'appalto* e il suo effettivo rilascio ai sensi dell'art. 30, comma 4, del medesimo *Capitolato*. Ai sensi dell'art. 144, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, trascorso detto termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla *Stazione appaltante*, spettano all'*Appaltatore* gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, per i primi 60 (sessanta) giorni; trascorso infruttuosamente anche questo termine, dal giorno successivo e fino alla effettiva emissione del certificato di pagamento spettano all'*Appaltatore* gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del *Codice dei contratti*.
3. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'*Appaltatore* a norma dell'art. 30, comma 5, del *Capitolato speciale d'appalto*. Ai sensi dell'art. 144, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*, trascorso detto termine senza che la *Stazione appaltante* abbia provveduto al pagamento per causa a essa imputabile, sono dovuti all'*Appaltatore* gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento spettano all'*Appaltatore* gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del *Codice dei contratti*.
4. Ai sensi dell'art. 142, comma 4, del *Regolamento di esecuzione*, l'importo degli interessi per ritardato pagamento delle rate di acconto viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve da parte dell'*Appaltatore*.
5. Ai sensi dell'art. 144, comma 4, secondo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, del Codice civile.
6. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, del *Codice dei contratti*, è facoltà dell'*Appaltatore*, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire a norma dell'art. 1460 del Codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la *Stazione appaltante* non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'*Appaltatore*, previa costituzione in mora della *Stazione appaltante*, agire per la risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 33 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo relativa all'esecuzione dei lavori

1. Nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo per l'esecuzione dei lavori rispetto ai termini indicati nell'art. 31 del presente *Capitolato speciale d'appalto*, sono dovuti gli interessi a norma degli artt. 133, comma 1, del *Codice dei contratti* e 142, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*.
2. Ai sensi dell'art. 144, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, qualora sia ritardato il pagamento della rata di saldo per causa imputabile alla *Stazione appaltante*, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi sulle somme dovute; ove il ritardo superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del *Codice dei contratti*.
3. Ai sensi dell'art. 142, comma 4, del *Regolamento di esecuzione*, l'importo degli interessi per ritardato pagamento della rata di saldo viene computato e corrisposto in occasione dell'effettivo pagamento senza necessità di apposite domande o riserve da parte dell'*Appaltatore*.
4. Ai sensi dell'art. 144, comma 4, del *Regolamento di esecuzione*, il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, del *Codice civile*.

Art. 34 - Ritardi nei pagamenti relativi alla progettazione esecutiva

1. Nel caso di ritardato pagamento della rata di acconto e saldo relative alla progettazione esecutiva rispetto ai termini indicati nell'art. 29 del presente *Capitolato speciale d'appalto*, si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 del medesimo *Capitolato speciale d'appalto*.

Art. 35 - Intervento sostitutivo della Stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva o retributiva dell'esecutore e del subappaltatore

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, la stazione acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C. in corso di validità per il pagamento degli stati avanzamento lavori nonché per il certificato di collaudo, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del *Regolamento di esecuzione*, ferme restando le ipotesi di cui al precedente comma 1, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 194 del medesimo Regolamento o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, la stazione acquisisce il D.U.R.C. relativo all'esecutore e ai subappaltatori/cottimisti entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del *Regolamento di esecuzione* la stazione acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C. in corso di validità relativo ai subappaltatori/cottimisti ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del *Codice dei contratti*, nonché per le finalità di cui al comma 3, lettere d) ed e) del citato art. 6.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*, nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora il D.U.R.C. acquisito dal R.U.P. evidenzia un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la *Stazione appaltante* trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza; il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto dalla *Stazione appaltante* direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
5. Ai sensi dell'art. 5 del *Regolamento di esecuzione*, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del *Codice dei contratti*, impiegato nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la *Stazione appaltante* può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto. Tali pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte

dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui alla prima parte del presente comma, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 36 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'*Appaltatore* assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'*Appaltatore*, in particolare, si impegna a trasmettere alla *Stazione appaltante*, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/conti dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i medesimo/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'*Appaltatore* si impegna, inoltre, a comunicare alla *Stazione appaltante* ogni vicenda modificativa che riguardi il/i conto/i in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'*Appaltatore* non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la *Stazione appaltante* avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata a.r., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'*Appaltatore* si obbliga, inoltre, a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. L'*Appaltatore* si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della *Stazione appaltante* per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il/i conto/i indicato/i per il pagamento sia/siano sempre compreso/i tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'*Appaltatore* si impegna altresì a effettuare sul/i conto/i di cui al medesimo comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali s.m..

Art. 37 - Revisione prezzi, prezzo chiuso e compensazione

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del *Codice dei contratti* è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 133, comma 3, primo periodo, del *Codice dei contratti*, si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2% (due per cento).
3. Ai sensi dell'art. 133, comma 3-bis, del *Codice dei contratti*, l'*Appaltatore* è tenuto a presentare, a pena di decadenza, alla *Stazione appaltante* l'istanza di applicazione del prezzo chiuso entro 60 (sessanta giorni) dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.
4. Ai sensi dell'art. 172, commi 1 e 2, del *Regolamento di esecuzione*, il R.U.P., successivamente alla richiesta avanzata dall'esecutore a norma del comma 3 del presente articolo, dispone che il D.L., entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della predetta richiesta, effettui i conteggi relativi all'applicazione del prezzo chiuso; nel termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla presentazione dei suddetti conteggi, il R.U.P. provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento. Entro lo stesso termine il R.U.P., verificati e convalidati i conteggi effettuati dal D.L., provvede a emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.
5. Ai sensi dell'art. 172, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, dall'emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni altresì previste dall'art. 143, comma 1, secondo periodo, del medesimo Regolamento. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 144, commi 1 e 2, del citato Regolamento, con la previsione che la

mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla *Stazione appaltante* laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

6. Ai sensi dell'art. 133, commi da 4 a 7, del *Codice dei contratti*, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% (dieci per cento). La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente il decreto del Ministero delle infrastrutture al decreto di cui all'art. 133, comma 6, del *Codice dei contratti*, nelle quantità accertate dal D.L. Ai fini della compensazione si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della *Stazione appaltante* per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della *Stazione appaltante* nei limiti della residua spesa autorizzata.
7. Ai sensi dell'art. 171, comma 7, del *Regolamento di esecuzione*, i prezzi riportati nei decreti ministeriali annuali di cui all'art. 133, comma 6, del *Codice dei contratti* assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi contrattuali dei singoli contratti. Qualora il prezzo di un singolo materiale da costruzione non risulti essere stato rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, in quanto non sono state rilevate le circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del *Codice dei contratti*, si fa riferimento al prezzo rilevato nel primo decreto ministeriale annuale, di cui all'art. 133, comma 6, del medesimo Codice, disponibile, successivo all'anno di presentazione dell'offerta. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all'anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo riportata nei decreti ministeriali annuali di cui all'art. 133, comma 6, del *Codice dei contratti*.
8. Ai sensi dell'art. 171, comma 8, del *Regolamento di esecuzione*, la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate; alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva.
9. Ai sensi degli artt. 133, comma 6-bis, del *Codice dei contratti* e 171, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, l'*Appaltatore* è tenuto a presentare, a pena di decadenza, alla *Stazione appaltante* l'istanza per la compensazione di cui al comma 6 del presente articolo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale previsto dall'art. 133, comma 6, del citato Codice; l'istanza indica i materiali da costruzione per i quali l'esecutore ritiene siano dovuta l'eventuale compensazione.
10. Ai sensi dell'art. 171, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*, il R.U.P., successivamente alla richiesta dell'esecutore, dispone che il D.L. individui i materiali da costruzione per i quali è dovuta l'eventuale compensazione. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della predetta richiesta, il D.L. effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla *Stazione appaltante*.
11. Per la determinazione delle compensazioni il D.L. procede a norma dell'art. 171, commi da 3 a 6, del *Regolamento di esecuzione*.
12. Ai sensi dell'art. 171, comma 9, primo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrente dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 10 del presente articolo da parte del D.L., il R.U.P. provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento per la finalità di cui all'art. 133, comma 4, del *Codice dei contratti*, nonché a richiedere alla *Stazione appaltante* l'utilizzo, ai sensi dell'art. 133, comma 7,

secondo periodo, del medesimo Codice, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Ai sensi dell'art. 171, comma 9, secondo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, il R.U.P. provvede ad emettere, entro lo stesso termine, il relativo certificato di pagamento, ove esista la disponibilità dei fondi, dopo aver verificato e convalidato i conteggi effettuati dal D.L.

13. Ai sensi dell'art. 171, comma 10, del *Regolamento di esecuzione*, la procedura per la compensazione è avviata d'ufficio dalla *Stazione appaltante* in presenza di materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale annuale di cui all'art. 133, comma 6, del *Codice dei contratti*. In tal caso il R.U.P. accerta con proprio provvedimento il credito della *Stazione appaltante* e procede a eventuali recuperi.
14. Ai sensi dell'art. 171, comma 11, del *Regolamento di esecuzione*, dall'emissione del certificato di pagamento relativo alla compensazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 143, comma 1, secondo periodo, del medesimo Regolamento; relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 144, commi 1 e 2, del citato Regolamento con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla *Stazione appaltante* laddove sussista la relativa provvista finanziaria.
15. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, secondo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, il cronoprogramma è redatto anche al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna; il cronoprogramma è altresì redatto ai fini di quanto previsto dall'art. 171, comma 12, del medesimo Regolamento, a norma del quale non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l'anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma, qualora il D.L. riscontri un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'esecutore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione.

Art. 38 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1, secondo periodo, del *Codice dei contratti*, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all'art. 116 del medesimo Codice; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del *Codice dei contratti*.

CAPO 5

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 39 – Corrispettivo dei lavori a corpo

1. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente *Capitolato speciale d'appalto* e secondo i tipi previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 6, del *Regolamento di esecuzione*, l'*Appaltatore* indica, in sede di redazione del progetto esecutivo, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, deducendoli dal computo metrico estimativo; al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali; i pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così sopra definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
3. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art. 2, comma 1, rigo b), del presente *Capitolato speciale d'appalto*, sono liquidati in proporzione alla parte di lavori effettivamente eseguita.
4. Agli effetti dell'annotazione dei lavori a corpo si osservano le disposizioni di cui all'art. 184 del *Regolamento di esecuzione*.

Art. 40 - Lavori in economia

1. Se già previsti nel progetto, i lavori in economia sono contabilizzati secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.
2. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art. 2, comma 1, rigo b), del presente *Capitolato speciale d'appalto*, sono liquidati in proporzione alla parte di lavori effettivamente eseguita.
3. Se non espressamente previste nel Progetto e nel relativo Quadro economico, le prestazioni in economia potranno essere eseguite soltanto per esigenze eccezionali e solo nei limiti degli ordini impartiti e delle autorizzazioni concesse di volta in volta dal R.U.P..
4. Per le prestazioni in economia gli operai messi a disposizione dall'*Appaltatore* dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature e mezzi. Le macchine, gli attrezzi e i mezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
5. Saranno a carico dell'*Appaltatore* la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
6. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
7. I prezzi delle somministrazioni in economia sono stabiliti come segue:
 - a) per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della manodopera, è accreditabile all'*Appaltatore* l'importo rinveniente dall'applicazione delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui l'impresa fa riferimento, incrementato del 15% (quindici per cento) per spese generali e del 10% (dieci per cento) - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa;
 - b) per i trasporti e i noli di eventuali macchine e attrezzature si farà riferimento ai costi del rilevamento della "Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli" operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, incrementati del 15% (quindici per cento) per spese generali e del 10% (dieci per cento) - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa;
 - c) per i materiali i cui costi siano desunti dall'elenco prezzi allegato al presente capitolato, si applicherà il solo ribasso di gara; per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della "Commissione

prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli” operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, si applicherà l’incremento del 15% (quindici per cento) per spese generali e del 10% (dieci per cento) - ridotto del ribasso di gara - per utili di impresa.

Art. 41 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla D.L.

CAPO 6

CAUZIONI E GARANZIE

Art. 42 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del *Codice dei contratti* è richiesta la costituzione, al momento della presentazione dell'offerta, di una cauzione provvisoria dell'importo di € 6.840,68 (seimilaottocentoquaranta/68), pari al 2% (due per cento) del corrispettivo posto a base di gara, eventualmente ridotto a norma del comma 7 del succitato articolo.
2. Ai sensi dell'art. 75, commi 2 e 3, del *Codice dei contratti*, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 del presente articolo può essere prestata:
 - in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della *Stazione appaltante*;
 - fideiussione bancaria ;
 - polizza assicurativa;
 - polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
1. Ai sensi dell'art. 75, commi 4 e 5, del *Codice dei contratti*, la fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della *Stazione appaltante*; la validità della garanzia deve essere di almeno 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 75, comma 8, del *Codice dei contratti*, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.
3. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del *Codice dei contratti*, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
4. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 43 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del *Codice dei contratti* è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è presentata in originale alla *Stazione appaltante* prima della formale sottoscrizione del contratto.
2. Ai sensi degli artt. 113, comma 2, e 75, comma 3, del *Codice dei contratti*, la garanzia può essere costituita alternativamente da:
 - fideiussione bancaria
 - polizza assicurativa
 - polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
1. La fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della *Stazione appaltante*.

2. Ai sensi degli artt. 113, comma 3, del *Codice dei contratti* e 123, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di atti formali.
3. Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, la garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento), deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. Ai sensi dell'art. 235, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
5. Ai sensi dell'art. 235, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
6. Ai sensi degli artt. 113, comma 5, del *Codice dei contratti* e 123, commi 2 e 3, del *Regolamento di esecuzione*, la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La *Stazione appaltante* ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La *Stazione appaltante* ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. Ai sensi dell'art. 123, comma 4, del *Regolamento di esecuzione*, la *Stazione appaltante* può richiedere all'*Appaltatore* la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'*Appaltatore*. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o aumentata in ragione dei nuovi importi contrattuali; non è comunque integrata in caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
8. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, del *Codice dei contratti*, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della *Stazione appaltante* della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo Codice.

Art. 44 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, del *Codice dei contratti*, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 41 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 42 sono ridotti al 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione

SOA ai sensi dell'art. 63, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, ovvero dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
 - l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
 - l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità, ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora riportato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
 - l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
1. In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del *Codice dei contratti*, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. In caso di appalti di importo superiori alla II classifica (€ 516.457,00), l'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'art. 63 del *Regolamento di esecuzione*.

Art. 45 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi degli artt. 129, comma 1, del *Codice dei contratti* e 125, comma 3, primo e terzo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, prima dell'effettivo inizio dei lavori, una polizza assicurativa che, da un lato, copra i danni subiti dalla *Stazione appaltante* a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per qualsiasi causa (salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore) e, dall'altro, assicuri la *Stazione appaltante* contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della *Stazione appaltante* secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere il relativo atto di integrazione alla *Stazione appaltante*.
3. Ai sensi degli artt. 129, comma 1, del *Codice dei contratti* e 125, comma 1, secondo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, la garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla *Stazione appaltante* a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a quella del contratto;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 125, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*, la garanzia assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma (massimale/sinistro)

non inferiore al 5% (cinque per cento) di quella assicurata a norma del comma 3 del presente articolo, con un minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) e un massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

5. Il contratto di assicurazione non deve prevedere importi o percentuali di scoperto o di franchigia opponibili alla *Stazione appaltante*.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'*Appaltatore* coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'*Appaltatore* sia un raggruppamento temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 37, comma 5, del *Codice dei contratti*, e dall'art. 128, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Ai sensi dell'art. 125, comma 3, secondo periodo, del *Regolamento di esecuzione* le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), e al comma 4, sono estese fino a 12 mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'*Appaltatore* nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 46 - Assicurazione relativa alla progettazione

1. Ai sensi degli artt. 111, comma 1, primo e secondo periodo, del *Codice dei contratti* e 269, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, l'affidatario è tenuto a presentare alla *Stazione appaltante* una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della *Stazione appaltante* nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. Ai sensi dell'art. 269, commi 2 e 3, del *Regolamento di esecuzione*, si intende: per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la *Stazione appaltante* deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale e i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni; per nuove spese di progettazione gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
3. Ai sensi dell'art. 269, comma 4, ultimo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.
4. Ai sensi degli artt. 111, comma 1, del *Codice dei contratti* e 269, comma 4, secondo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, la garanzia deve essere operante per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Ai sensi dell'art. 111, comma 1, terzo periodo, del *Codice dei contratti*, la garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).
6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla *Stazione appaltante*.
7. Ai sensi dell'art. 111, comma 1, ultimo periodo, del *Codice dei contratti*, la mancata presentazione della polizza di cui al comma 1 esonera la *Stazione appaltante* dal pagamento della parcella professionale relativa alla progettazione.
8. La liquidazione del danno da parte dell'assicuratore è regolata dall'art. 268, comma 6, del *Regolamento di esecuzione*.

CAPO 7

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 47 – Cantierizzazione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori dovrà assicurare la circolazione pedonale e minimizzare l'intralcio agli utenti del parco.
2. A tal fine l'*Appaltatore* predisporrà un piano di cantierizzazione che preveda le varie fasi lavorative di avanzamento del cantiere e l'indicazione della viabilità provvisoria, delle opere provvisorie e degli altri apprestamenti da porre in atto.
3. Il piano di cantierizzazione dovrà essere sottoposto dalla *Stazione appaltante* per l'approvazione e la conseguente emissione delle ordinanze di traffico e aggiornato dall'*Appaltatore* in funzione dell'effettivo avanzamento del cantiere e/o esigenze di traffico. La *Stazione Appaltante* si riserva in ogni momento di richiedere modifiche al piano di cantierizzazione.

Art. 48 - Variazione dei lavori

1. La *Stazione appaltante* si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'*Appaltatore* possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del *Regolamento di esecuzione* e dall'art. 132 del *Codice dei contratti*.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della *Stazione appaltante*, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'*Appaltatore* si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nell'art. 5, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della *Stazione appaltante*, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 49 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora nel progetto esecutivo redatto dall'*Appaltatore* si riscontrino errori od omissioni tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, la *Stazione appaltante* procede alla redazione e approvazione di una apposita variante.
2. Ai sensi degli artt. 132, comma 2, del *Codice dei contratti* e 161, comma 18, del *Regolamento di esecuzione*, qualora la variante di cui al comma precedente derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'esecutore del progetto definitivo ed esecutivo, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese e gli ulteriori danni subiti dalla *Stazione appaltante*.
3. Ai sensi dell'art. 132, comma 4, del *Codice dei contratti*, ove la variante di cui al comma 1 del presente articolo ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, la *Stazione appaltante*

procede alla risoluzione del contratto.

4. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva non siano tali da comportare la risoluzione del contratto a norma del precedente comma 3, la *Stazione appaltante* può chiedere all'*Appaltatore* di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori. Resta ferma la facoltà per la *Stazione appaltante* di affidare la nuova progettazione a un progettista diverso da quello originariamente incaricato qualora, in ragione degli errori od omissioni riscontrati, quest'ultimo non dia più garanzia di affidabilità.

Art. 50 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Ai sensi dell'art. 161, comma 6, del *Regolamento di esecuzione*, le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del citato Regolamento.

CAPO 8

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 51 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'*Appaltatore* è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'*Appaltatore* predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'*Appaltatore* non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 52 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'*Appaltatore* è obbligato a fornire alla *Stazione appaltante*, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.); in ogni caso tale certificazione va acquisita dalla *Stazione appaltante* prima della firma del contratto di appalto.
2. L'*Appaltatore* è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nonché le altre misure di prevenzione previste dalle disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 53 - Piano di sicurezza e coordinamento

1. L'*Appaltatore* è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le previsioni del piano di sicurezza e di coordinamento facente parte integrante del contratto ai sensi dell'art. 131, comma 3, primo periodo, del *Codice dei contratti*.
2. Ai sensi dell'art. 131, comma 3, secondo periodo, del *Codice dei contratti*, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'*Appaltatore* o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 131, comma 3, ultimo periodo, del *Codice dei contratti*, il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 54 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. Ai sensi dell'art. 131, comma 4, del *Codice dei contratti*, l'*Appaltatore*, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.
2. L'*Appaltatore* ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere e comunque vincolante, sulle proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento presentate a norma del precedente comma.
3. Qualora, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla loro presentazione, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci, le proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente comma 1, lettera a), si intendono accolte mentre quelle di cui al medesimo comma 1, lettera b), si presumono rigettate.
4. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni proposte non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al precedente comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti contenuta nell'art. 48 del presente *Capitolato speciale d'appalto*.

Art. 55 - Piano operativo di sicurezza

1. L'*Appaltatore*, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al D.L. o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. Ai sensi dell'art. 131 del *Codice dei contratti*, l'*Appaltatore* è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'*Appaltatore*.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
3. L'*Appaltatore* può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 54 del presente *Capitolato speciale d'appalto*.

Art. 56 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'*Appaltatore* è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 15 e 17 e all'allegato XIII.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
3. L'*Appaltatore* è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della *Stazione appaltante* o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'*Appaltatore*. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'*Appaltatore*, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 57 - Bonifica da ordigni esplosivi

1. L'*Appaltatore* dovrà procedere a bonificare da ordigni esplosivi residuati bellici le zone che saranno interessate dai lavori oggetto di lavori, secondo il *Progetto esecutivo* e il presente *Capitolato speciale d'appalto* e le eventuali ulteriori prescrizioni che saranno impartite dall'Autorità militare per il

tramite del D.L..

2. I relativi oneri - ivi espressamente ma non esaustivamente inclusi gli interventi dell'Autorità militare, i lavori di bonifica e le operazioni necessarie per l'eventuale recupero e sminamento di ordigni - sono compresi nel compenso.
3. L'*Appaltatore* dovrà esibire al D.L. i certificati di collaudo e le attestazioni circa l'adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo averli richiesti a proprie cure e spese, all'Autorità militare competente.
4. Prima dell'inizio dei lavori l'*Appaltatore* dovrà darne comunicazione scritta all'Autorità militare e al D.L..

CAPO 9

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 58 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1, primo periodo, del *Codice dei contratti*, l'affidatario è tenuto a eseguire in proprio le prestazioni oggetto d'appalto.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 del presente *Capitolato speciale d'appalto*, l'osservanza dell'art. 118 del *Codice dei contratti*, come di seguito specificato:
 - a) ai sensi dell'art. 37, comma 11, del *Codice dei contratti*, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 107, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori in appalto;
 - b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 107, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'*Appaltatore* non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
 - d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente *Capitolato speciale d'appalto* possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della *Stazione appaltante*, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'*Appaltatore* abbia indicato all'atto dell'offerta o in caso di varianti i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'*Appaltatore* provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la *Stazione appaltante* almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c) che l'*Appaltatore*, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la *Stazione appaltante*, ai sensi della lettera b), trasmetta alla *Stazione appaltante*:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'art. 38 del *Codice dei contratti*.
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a euro 154.937,07, l'*Appaltatore* deve produrre alla *Stazione appaltante* la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; resta fermo

che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato decreto.

4. L'affidamento in subappalto è altresì subordinato all'osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 35 del presente *Capitolato speciale d'appalto*.
5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla *Stazione appaltante* in seguito a richiesta scritta dell'*Appaltatore*; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la *Stazione appaltante* abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della *Stazione appaltante* sono ridotti della metà.
6. Ai sensi dell'art. 118, commi da 4 a 7, del *Codice dei contratti*, l'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'*Appaltatore* deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la *Stazione appaltante*, sentiti il D.L. e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'*Appaltatore*, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'*Appaltatore*, devono trasmettere alla *Stazione appaltante*, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - 2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del *Codice dei contratti* in coerenza con il piano di sicurezza predisposto dall'*Appaltatore* ai sensi dell'art. 55 del presente *Capitolato speciale d'appalto*.
7. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
8. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, primo periodo, del *Codice dei contratti*, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente a oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese

di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo all'*Appaltatore* di comunicare alla *Stazione appaltante*, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche al cottimo. Ai sensi dell'art. 170, comma 6, del *Regolamento di esecuzione*, il cottimo consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile a impresa subappaltatrice in possesso dei necessari requisiti di qualificazione in relazione all'importo dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.
11. Relativamente alla prestazione di progettazione, il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 91, comma 3, del *Codice dei contratti*. In tal caso, ai sensi dell'art. 252, comma 5, del *Regolamento di esecuzione*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del *Codice dei contratti*.

Art. 59 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'*Appaltatore* resta in ogni caso responsabile nei confronti della *Stazione appaltante* per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la *Stazione appaltante* medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il D.L. e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave e costituisce pertanto presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione del contratto a norma dell'art. 136, comma 1, del *Codice dei contratti*, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito con legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi a un anno).
4. Ai sensi dell'art. 118, comma 6, primo periodo, del *Codice dei contratti*, l'*Appaltatore* è responsabile in solido con i subappaltatori/cottimisti dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito a favore dei dipendenti di questi ultimi dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
5. Ai sensi dell'art. 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, l'*Appaltatore* risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore medesimo.

Art. 60 - Pagamento dei subappaltatori

1. La *Stazione appaltante* non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 11, del *Codice dei contratti*.
2. L'*Appaltatore* è obbligato a trasmettere alla stessa *Stazione appaltante*, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del D.U.R.C. del subappaltatore.
4. Qualora l'*Appaltatore* non provveda, la *Stazione appaltante* può imporgli con diffida scritta di adempiere entro 10 (dieci) giorni, e, in caso di ulteriore inadempimento, sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo a norma degli artt. 118, comma 3, secondo periodo, del *Codice dei contratti* e 170, comma 7, del *Regolamento di esecuzione*.
5. L'ulteriore inadempimento di cui al precedente comma costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione prevista dall'art. 136, comma 1, del *Codice dei contratti*, fermo restando che

tale risoluzione non avrà luogo qualora l'*Appaltatore* dimostri che la mancata trasmissione non è conseguenza del mancato pagamento del subappaltatore.

6. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
7. Ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come integrato dall'art. 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1 devono essere assolti dall'*Appaltatore* principale.

CAPO 10

CONTESTAZIONI, VERIFICHE, DIFETTI ED ECCEDENZE. CONTROVERSIE. **MANODOPERA**

Art. 61 – Contestazioni tra Stazione appaltante e Appaltatore. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori. Difetti di costruzione. Eccedenze.

1. Ai sensi dell'art. 164, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, il D.L. o l'esecutore comunicano al R.U.P. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il R.U.P. convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; la decisione del R.U.P. è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Ai sensi dell'art. 164, commi 2 e 3, del *Regolamento di esecuzione*, se le contestazioni riguardano fatti, il D.L. redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni; in quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al D.L. nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento; in mancanza di osservazioni entro tale termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate; il predetto verbale sottoscritto dall'esecutore o dai testimoni è trasmesso al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell'esecutore medesimo.
3. Ai sensi dell'art. 19 del *Capitolato generale*, i controlli e le verifiche eseguite dalla *Stazione appaltante* nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'*Appaltatore* per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'*Appaltatore* stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'*Appaltatore*, né alcuna preclusione in capo alla *Stazione appaltante*.
4. Ai sensi dell'art. 18 del *Capitolato generale*, l'*Appaltatore* deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il D.L. accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; se l'*Appaltatore* contesta l'ordine del D.L., la decisione è rimessa al R.U.P.; qualora l'*Appaltatore* non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il D.L. presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'*Appaltatore*; quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'*Appaltatore*, in caso contrario l'*Appaltatore* ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
5. Ai sensi dell'art. 227, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'art. 232 del medesimo Regolamento. Ai sensi dell'art. 227, comma 2, del *Regolamento di esecuzione*, se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del D.L., confermata dal R.U.P., risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica; nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'art. 224, comma 3, del citato Regolamento in materia di esecuzione in danno e lavori in economia. Ai sensi dell'art. 227, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
6. Ai sensi degli art. 141, comma 10, del *Codice dei contratti* e 229, comma 3, del *Regolamento di esecuzione*, e salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'*Appaltatore*, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, risponde per le difformità e i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo; il R.U.P. provvede a denunciare, entro il biennio di cui all'art. 141, comma 3, secondo periodo, del succitato Codice, il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il D.L. e l'organo di collaudo in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla *Stazione appaltante* di fare eseguire dall'esecutore, o in suo danno, i necessari interventi.

7. Ai sensi dell'art. 228, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della *Stazione appaltante*, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al R.U.P. proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni; il R.U.P. trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla *Stazione appaltante* che delibera al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relazione.

Art. 62 – Accordo bonario. Transazione. Definizione delle controversie

1. Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 240 del *Codice dei contratti*, la *Stazione appaltante* avvia il procedimento preordinato al raggiungimento di un accordo bonario in ordine alle riserve iscritte nei documenti contabili, nei limiti, con le modalità e nei termini previsti dalla citata disposizione.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere definite con transazione, ai sensi dell'art. 239 del *Codice dei contratti*.
3. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli ed è esclusa la competenza arbitrale.
4. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 63 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Durata giornaliera dei lavori

1. L'*Appaltatore* è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'*Appaltatore* si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'*Appaltatore* anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
 - c) è responsabile in rapporto alla *Stazione appaltante* dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'*Appaltatore* dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della *Stazione appaltante*;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla *Stazione appaltante* o a essa segnalata da un ente preposto, la *Stazione appaltante* medesima comunica all'*Appaltatore* l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 5 del *Regolamento di esecuzione*, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni

- dovute al personale dipendente, qualora l'*Appaltatore* invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la *Stazione appaltante* può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Appaltatore* in esecuzione del contratto.
4. Ad aggiudicazione avvenuta e ad avvio dei lavori saranno comunicate agli Enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile) i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria dei lavori per i quali, eventualmente, sia stato chiesto il subappalto, e la incidenza presunta della mano d'opera, con riferimento all'ammontare netto complessivo del contratto.
 5. Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmessi a cura della *Stazione appaltante* agli Enti previdenziali e assistenziali.
 6. L'*Appaltatore* e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno presentare alla *Stazione appaltante*, prima della sottoscrizione del contratto e prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, apposita certificazione di regolarità contributiva, fermo restando che durante il corso dei lavori potrà essere richiesta dalla D.L. copia dei versamenti contributivi, previdenziali e/o assistenziali dovuti dall'impresa o dagli eventuali subappaltatori in forza di norme e contratti di lavoro.
 7. In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'*Appaltatore* e ai subappaltatori copia del libro matricola; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'*Appaltatore* e del subappaltatore autorizzato.
 8. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'*Appaltatore* è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'*Appaltatore* risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori/cottimisti autorizzati. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi soggiacciono anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'*Appaltatore* o degli eventuali subappaltatori/cottimisti autorizzati (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili).
 9. Qualora l'*Appaltatore* abbia meno di 10 (dieci) dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 8, deve riportare su apposito registro di cantiere da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'*Appaltatore* o degli eventuali subappaltatori devono provvedere all'annotazione di propria iniziativa.
 10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 8 e 9 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 8 che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 64 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. In relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, il *RUP*, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del Codice dei contratti, propone alla stazione appaltante, di procedere alla risoluzione del contratto quando:
 - a) nei confronti dell'*Appaltatore* sia adottato un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 e agli artt. 2 e seguenti della legge 575/1965 (ora artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011) ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, dagli artt. 314, comma 1, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice penale, nonché per reati di usura e riciclaggio, nonché per frodi, nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché

- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
2. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 135, comma 1-bis del Codice dei contratti, avvia la risoluzione del *Contratto*:
 - b) quando nei confronti dell'*Appaltatore* sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver il medesimo prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
 3. Ai sensi dell'art. 135, comma 2, del *Codice dei contratti*, nel caso di risoluzione disposta a norma dei commi precedenti, l'*Appaltatore* ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 4. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, primo periodo, del *Regolamento di esecuzione*, in caso di ottenimento del D.U.R.C. dell'affidatario negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal D.L., propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del *Codice dei contratti*, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
 5. La *Stazione appaltante* avvia la procedura di risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136, comma 1, del *Codice dei contratti* qualora il progetto esecutivo redatto dall'*Appaltatore* non sia meritevole di approvazione per le motivazioni di cui all'art. 17 del presente Capitolato.
 6. Costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave inadempimento disciplinata dall'art. 136, comma 1, del *Codice dei contratti*, che resta comunque applicabile, oltre che nei casi previsti da altre disposizioni del presente Capitolato, anche in ogni altra ipotesi di grave inadempimento, il ricorrere di una delle seguenti circostanze:
 - a) frode nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) mancato allestimento del cantiere e/o mancata adozione delle procedure e modalità esecutive delle opere indicate nell'offerta tecnica senza giustificato motivo e/o comunicazione alla *Stazione appaltante* e/o benessere di quest'ultima;
 - c) sostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione alla *Stazione appaltante* e/o benessere di quest'ultima del Direttore di cantiere, dei componenti del suo staff, delle maestranze, siccome individuati in sede di offerta, al di fuori delle ipotesi previste dal contratto;
 - d) sostituzione senza giustificato motivo e/o comunicazione alla *Stazione appaltante* e/o benessere di quest'ultima dei progettisti designati per la redazione del progetto esecutivo o del professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, come indicati in sede di offerta;
 - e) mutamento senza giustificato motivo e/o comunicazione alla *Stazione appaltante* e/o benessere di quest'ultima del luogo designato per la redazione del progetto esecutivo in sede di offerta;
 - f) violazione dell'art. 37, comma 13, del *Codice dei contratti*;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) immotivato inadempimento a qualunque disposizione concernente l'esecuzione del contratto impartita dagli organi della *Stazione appaltante*;
 - i) manifesta incapacità o inidoneità dell'*Appaltatore* o dei subappaltatori/cottimisti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto;
 - j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - k) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, inosservanza dei piani di sicurezza o delle prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza dell'esercizio ferroviario e di tutela ambientale;
 - l) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - m) azioni od omissioni dell'*Appaltatore* preordinate ad impedire l'accesso al cantiere agli organi della *Stazione appaltante* nonché ad ogni altro organo ispettivo deputato ai controlli di legge.
 7. Costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione per grave ritardo disciplinata all'art. 136, comma 4, del *Codice dei contratti*, al di fuori delle ipotesi già contemplate in altre

disposizioni del presente *Capitolato speciale d'appalto*:

- a) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'*Appaltatore*, entro il termine a tal fine fissato dalla *Stazione appaltante*;
 - b) ritardo, imputabile all'*Appaltatore*, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, rispetto al termine per la presentazione del progetto esecutivo, eventualmente prorogato;
 - c) ritardo, imputabile all'*Appaltatore*, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, rispetto al termine per l'ultimazione dei lavori, eventualmente prorogato;
 - d) sospensione unilaterale e non autorizzata dei lavori da parte dell'*Appaltatore* che determini un ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma;
8. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'*Appaltatore*, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
9. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla *Stazione appaltante* è fatta all'*Appaltatore* nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento. La *Stazione appaltante* provvede, ai sensi dell'art. 138, comma 1, del *Codice dei contratti*, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, all'inventario dei materiali, macchine, mezzi d'opera e alla relativa presa in consegna. La *Stazione appaltante* provvede altresì, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del *Codice dei contratti*, alla redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile. In sede di liquidazione finale dei lavori è determinato, ai sensi dell'art. 138, comma 3, del *Codice dei contratti*, l'onere da porre a carico dell'*Appaltatore* in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, sempreché la *Stazione appaltante* non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 140 del *Codice dei contratti*. In caso di risoluzione disposta ai sensi del presente articolo, l'*Appaltatore* è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 139 del *Codice dei contratti*.
10. È fatto salvo il diritto di recesso da parte della *Stazione appaltante* ai sensi dell'art. 134 del *Codice dei contratti*.
11. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'*Appaltatore*, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della *Stazione appaltante*, nel seguente modo:
- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'*Appaltatore* inadempiente medesimo;
 - ponendo a carico dell'*Appaltatore* inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'*Appaltatore* inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la *Stazione appaltante* per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
1. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6, del *Codice dei contratti*, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 65 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il D.L. redige, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
4. Resta fissato che il conto finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 66 – Collaudo. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 215, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente; il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Ai sensi dell'art. 215, comma 3, del *Regolamento di esecuzione* il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal medesimo Regolamento.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.
3. Ai sensi dell'art. 215, comma 4, lettera d), del *Regolamento di esecuzione*, è obbligatoriamente previsto il collaudo in corso d'opera.
4. Durante l'esecuzione dei lavori, la *Stazione appaltante* può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente *Capitolato speciale d'appalto* o nel contratto.
5. Ai sensi dell'art. 224, commi da 1 a 3, del *Regolamento di esecuzione*, l'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico; rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore

inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore; si applicano le disposizioni previste dall'art. 125, comma 6, lettera f), del *Codice dei contratti* e nel limite di importo non superiore a € 200.000,00 (duecentomila) previsto dall'art. 125, comma 5, del medesimo Codice. Ai sensi dell'art. 224, comma 4, del *Regolamento di esecuzione*, sono a esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della *Stazione appaltante* per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze; tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

6. Ai sensi dell'art. 229, comma 1, del *Regolamento di esecuzione*, l'organo di collaudo, ultimate le operazioni di propria competenza, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo. Resta fermo quanto previsto dal presente *Capitolato speciale d'appalto*, con riferimento ai difetti di costruzione e alle eccedenze.
7. Ai sensi dell'art. 232 del *Regolamento di esecuzione*, nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la *Stazione appaltante* trasmettendo, tramite il R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'art. 225 del medesimo Regolamento.

Art. 67 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La *Stazione appaltante* si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, e quindi anche prima del termine finale di esecuzione dell'intero appalto.
2. Qualora la *Stazione appaltante* si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'*Appaltatore* per iscritto, lo stesso *Appaltatore* non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. Nel caso di esercizio da parte della *Stazione appaltante* della facoltà di ricorrere a consegne anticipate, parziali o totali, delle opere ultimate, come previste nel primo comma del presente articolo, il collaudatore in corso d'opera, ai sensi e con le modalità indicate nell'art. 230 del *Regolamento di esecuzione*, e previa verifica, effettuata dalla D.L., di compiutezza delle opere eseguite, provvederà a redigere, senza pregiudizio di successivi accertamenti fino al collaudo finale, uno o più verbali di accertamento finalizzati alla/e consegna/e anticipata/e.
4. La presa di possesso da parte della *Stazione appaltante* avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'*Appaltatore* o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la *Stazione appaltante* non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'*Appaltatore* non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 12

NORME FINALI

Art. 68 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al *Codice dei contratti*, al *Regolamento di esecuzione* e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'*Appaltatore* gli oneri e gli obblighi che seguono.
2. L'*Appaltatore* deve realizzare la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal D.L. in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal *Capitolato speciale d'appalto* o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'*Appaltatore* non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice civile e risponde di tutte le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
3. L'*Appaltatore* deve realizzare i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione e manutenzione del cantiere attrezzato, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
4. L'*Appaltatore* è tenuto alla custodia e alla tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della *Stazione appaltante* e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della *Stazione appaltante*. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'*Appaltatore* dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
5. L'*Appaltatore* deve assumere in proprio, tenendone indenne la *Stazione appaltante*, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
6. L'*Appaltatore* deve eseguire, presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L. o dall'organo di collaudo, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa D.L. su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio di direzione o in locale adeguato, munendoli di suggelli a firma del D.L. e dell'*Appaltatore* nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
1. L'*Appaltatore* è tenuto al mantenimento della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
2. L'*Appaltatore* è tenuto al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre ditte per conto della *Stazione appaltante*. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'*Appaltatore*.
3. L'*Appaltatore* è tenuto alla concessione, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo

necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come pure dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto a impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

4. L'Appaltatore è tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
5. All'Appaltatore competono le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della *Stazione appaltante*, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
6. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione di un'opera campione o la fornitura di campioni delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal *Capitolato speciale d'appalto* o sia richiesto dalla D.L., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; ciò in particolare per quanto concerne la qualità e le finiture dei materiali lapidei.
7. L'Appaltatore è tenuto alla fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché all'illuminazione notturna del cantiere, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
8. L'Appaltatore dovrà inoltre fornire alla D.L., per la propria attività, anche attrezzatura informatica per supportare la contabilizzazione dei lavori, avente le seguenti caratteristiche minime:
 - n. 1 PC di primaria casa costruttrice:
 - processore min 2,00 GHz;
 - memoria centrale Ram 2048 Mgb;
 - HD da 250 Gb;
 - unità floppy da 1,44 Mgb;
 - masterizzatore DVD-RW Double Layer;
 - unità modem
 - monitor LCD da 22"
 - tastiera 102 tasti;
 - sistema operativo non inferiore a Window Vista Home premium;
 - stampante laser formato A4 e stampante a getto d'inchiostro formato A4/A3;
 - scanner formato A4; (in alternativa apparecchiatura multifunzione: stampante - scanner -fotocopiatrice)
 - pacchetti software Office 2003;
 - idoneo programma per la contabilità e per il disegno tecnico ('Primus' della società "Acca" o programma equivalente, programma per invio fax tramite PC, "Autocad" dell'a società Autodesk);
 - materiale d'uso corrente;
 - apparecchiatura telefonica ad uso fax;
9. L'Appaltatore è tenuto alla consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente *Capitolato speciale d'appalto* o precisato da parte della D.L. con ordine di servizio, da liquidarsi in base al solo costo del materiale.
10. L'Appaltatore è tenuto all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché alla rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.
11. L'Appaltatore è tenuto all'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni.
12. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla *Stazione appaltante* (consorzi, enti pubblici, privati, provincia, gestori di servizi a rete e altri

eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

13. L'*Appaltatore* è tenuto a predisporre, con oneri a proprio carico, tutto quanto necessario per assicurare il transito sulle vie al contorno delle opere da eseguire (quali, per esempio, segnali, cartelli, luci, etc.), fermo restando che dovranno essere installati recinzioni, apprestamenti, anditi, passatoie, etc., ove necessari, atti a garantire la sicurezza pubblica e consentire l'accesso pedonale dei cittadini residenti e delle persone coinvolte nello svolgimento delle attività insediate; l'*Appaltatore* è tenuto, altresì, al montaggio, smontaggio, spostamento e rimontaggio dei vari apprestamenti necessari secondo le esigenze e l'avanzamento del processo realizzativo.
14. L'*Appaltatore* è tenuto all'osservanza del Programma esecutivo dettagliato presentato e approvato dalla *Stazione appaltante*; pertanto egli dovrà impegnare il numero di squadre e di operai per le varie categorie di lavoro da eseguire, in modo da rispettare il programma di esecuzione; in ogni caso l'*Appaltatore* deve impegnare il numero e la qualificazione degli operai necessari al fine del rispetto dei termini di realizzazione di ciascuna unità di intervento e del programma complessivo.
15. L'*Appaltatore* è obbligato, nel caso di lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità (per esempio, urbanizzazioni, strade, occupazioni temporanee di aree, etc.), ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla D.L. su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'*Appaltatore* deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della D.L., l'*Appaltatore* deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa D.L.
16. Sono a carico dell'*Appaltatore* tutti gli oneri per rilievi e restituzione grafica o informatizzata di qualsiasi natura, prima, durante e a ultimazione avvenuta, per le necessità di verifica o documentazione secondo le richieste della D.L. Tale onere è particolarmente dovuto nel caso di lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili (per esempio fondazioni, palificazioni, fognature, etc); in tali evenienze l'*Appaltatore* deve produrre alla D.L. un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
17. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del *Regolamento di esecuzione*, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro. A tal fine, l'*Appaltatore* provvede, a propria cura e spese, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, a presentare al D.L. per l'approvazione il progetto dell'eseguito (as built); nel caso di ritardata presentazione verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (un per mille) dell'importo contrattuale. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'*Appaltatore* e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dall'*Appaltatore* stesso. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'*Appaltatore*, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.
18. L'*Appaltatore* è tenuto alla fornitura della gratuita manutenzione nelle forme e tempi indicati nel presente Capitolato; di tale onere l'*Appaltatore*, con la partecipazione alla gara, si dichiara pienamente edotto e consapevole e quindi di averne tenuto conto nelle proprie valutazioni economiche.
19. L'*Appaltatore* con l'accettazione del presente *Capitolato speciale d'appalto* sottoscrive la presa visione dei luoghi, la fattibilità dell'opera e le difficoltà inerenti la realizzazione della stessa, ivi

comprese la realizzazione dei lavori in concomitanza del mantenimento del traffico veicolare e la presenza di sottoservizi, per le quali difficoltà non potrà richiedere alcun ulteriore onere risultando tutto compreso nei prezzi offerti.

20. L'*Appaltatore* è altresì obbligato:

- a nominare, prima dell'inizio dei lavori, le figure previste dalle vigenti norme e aventi i prescritti requisiti, e in particolare, il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato e iscritto all'albo professionale; l'*Appaltatore* dovrà fornire alla D.L. apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
- a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal D.L., subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente *Capitolato speciale d'appalto* e ordinate dal D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura, a consegnare al D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia e a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal D.L.

1. Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e di ciò l'*Appaltatore* ne terrà conto nell'autonoma formulazione della propria offerta.

Art. 69 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. Sono vietati il lavoro festivo, salvo che non siano espressamente previsti nel progetto e nel computo e a meno che non siano necessari per circostanze speciali o per l'esecuzione di alcune categorie o parti di lavoro ravvisate, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del *Capitolato generale*, dal D.L.. Gli stessi vanno preventivamente ordinati dal D.L. su autorizzazione del R.U.P.. Se ordinati, l'*Appaltatore* non potrà rifiutarsi, avendo diritto a un maggiore compenso pari al 20% (venti per cento) sulle opere eseguite. Il compenso del 20% per lavoro notturno e festivo è fissato tenuto conto dei materiali e della mano d'opera occorrente. Ciò non esclude né attenua l'obbligo dell'*Appaltatore* di rispettare le clausole dei contratti nazionali collettivi di lavoro, ai quali si farà esplicito riferimento per la determinazione dell'arco temporale di individuazione del periodo notturno. I lavori eseguiti di notte o di giorno festivo, effettuati su iniziativa dell'*Appaltatore*, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del *Capitolato generale*, se consentiti e se necessari per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, non costituiranno per l'impresa oggetto di richiesta di alcun ulteriore compenso.
2. Con riferimento al Programma esecutivo dettagliato e alle quantità di materiale di nuova fornitura da fornire, in relazione a ciascuna unità di intervento, l'*Appaltatore* è tenuto ad approvvigionarsi per tempo al fine di rispettare i tempi di esecuzione e non incorrere nella mancanza di materiale da porre in opera. L'*Appaltatore* è tenuto a presentare alla D.L., su sua richiesta, copia degli ordinativi delle forniture e delle relative conferme d'ordine da parte della ditta fornitrice per verificare il rispetto della tempistica tale da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale. In ogni caso, entro 20 (venti) giorni dall'inizio dei lavori in ciascuna unità di intervento l'*Appaltatore* dovrà ammanire (in cantiere o nel deposito di cui sopra) almeno il 20% (venti per cento) del materiale da pavimentazione da porre in opera e successivamente mantenere una adeguata tempistica delle forniture.

Art. 70 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della *Stazione appaltante*. Per essi secondo le indicazioni del progetto è previsto:
 - a) il trasporto a rifiuto, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) in attuazione dell'art. 36 del *Capitolato generale*, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo indicato dalla D.L., a cura e spese dell'*Appaltatore*, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi;
 - c) in attuazione dell'art. 36 comma 3 del *Capitolato generale*, i materiali provenienti dalle escavazioni

e/o dalla demolizioni (cubetti di porfido rimossi dalla sede stradale) sono ceduti all'*Appaltatore* al prezzo convenzionalmente stabilito negli elaborati di progetto; tale prezzo sarà dedotto dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità.

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico archeologico o simili, si applica l'art. 35 del *Capitolato generale*, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 71 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati e smaltimento

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
1. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
2. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli artt. da 181 a 198 e agli artt. 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. È previsto lo smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla D.L. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenendo autorizzando la corresponsione degli oneri dovuti. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.

Art. 72 - Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'*Appaltatore* la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della *Stazione appaltante* e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della *Stazione appaltante*.

Art. 73 - Cartello di cantiere

1. L'*Appaltatore* deve predisporre ed esporre in sito, secondo le indicazioni della D.L., un numero adeguato di cartelli indicatori, con le dimensioni di almeno cm 100 (cento) di base e 200 (duecento) di altezza, recanti le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 74 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'art. 139 del *Regolamento di esecuzione*, sono a carico dell'*Appaltatore* tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nella misura liquidata dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto, nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. Oltre alle spese contrattuali di cui all'art. 8 del *Capitolato generale*, sono a carico dell'*Appaltatore*:
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali diversi dalla *Stazione appaltante* o alla stessa riconducibili (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.), direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
1. In caso di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le eventuali maggiori somme sono comunque a carico dell'*Appaltatore* e trova applicazione l'art. 8 del *Capitolato generale*.
2. A carico dell'*Appaltatore* restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. L'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente *Capitolato speciale d'appalto* si intendono I.V.A. esclusa.